

## COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE COMUNICATO UFFICIALE N 23

Riunione del 20 gennaio 2010

- 17.09.10 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:  
- GUIDO ROSSI n.q. Presidente p.t. VOLARE PALLAVOLO GE  
- VOLARE PALLAVOLO GE n.p. Presidente p.t.

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente-Relatore  
- Avv. Thomas Martone - Vice Presidente  
- Avv. Massimo Baldi - Componente

Con relazione ex art.72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73 2' comma R.G. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- *Guido Rossi* "per avere in data 25 settembre 2009 effettuato il trasferimento in prestito dell'atleta Andrea Montobbio senza che dallo stesso fosse mai stato sottoscritto un modulo di primo tesseramento presso Volare Pallavolo GE, con violazione dell'art. 17, Statuto FIPAV e dell'art. 19, RAT FIPAV, nonché della disciplina contenuta nelle norme di affiliazione e tesseramento FIPAV 2009-2010 in virtù della quale "il Presidente della Società che esegue on line il primo tesseramento, ha l'obbligo di garantire la completezza e l'autenticità della firma dell'atleta" con estensione del capo di incolpazione ex art. 55 n. 3 Reg. Giur., al sodalizio Volare Pallavolo GE,

--oOo--

La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per la riunione del 20 gennaio 2010 alla quale nessuno é comparso per gli incolpati. Sentita la Procura Federale nella persona dell'Avv. Caravetta il quale,

./.

riportandosi alla relazione ex art. 72 Reg. Giur., chiedeva l'applicazione della sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi quattro del tesserato Guido Rossi nella sua qualità di Presidente della Volare Pallavolo GE nonché la multa di € 200 per il sodalizio.

La Commissione Giudicante nazionale ,  
letti gli atti e valutate le posizioni delle parti,

***premesse***

che il presente procedimento trae origine da una segnalazione, in data 30 settembre 2009, proveniente dall'atleta Montobbio che inoltrava all'Ufficio Tesseramento istanza di annullamento del proprio tesseramento in quanto lo stesso sarebbe stato frutto di un proprio iniziale consenso all'operazione successivamente sfumata per proprie ragioni di lavoro, egli affermava quindi di non aver mai sottoscritto il modulo di traferimento, pur dando atto della buona fede del sodalizio.

Quest'ultimo, in persona del suo presidente confermava, nei propri scritti difensivi, sia lo svolgersi dei fatti sia l'assoluta buona fede con la quale aveva dato luogo ai fatti contestati.

Il procedimento non è quindi iniziato a seguito della dovuta segnalazione da parte del sodalizio bensì su impulso dell'Ufficio Tesseramento alla procura federale .

***Considerato***

che le norme di affiliazione e tesseramento FIPAV 2009-2010 prevedono in capo ai Presidenti dei sodalizi che chiedono il tesseramento l'obbligo di verificare la completezza e l'autenticità delle sottoscrizioni prima dell'inoltro in via telematica;

che, tuttavia, la condotta posta in essere risulta priva di dolo e che il comportamento degli incolpati appare improntato a spirito di collaborazione e ossequio alle norme federali ;

che la richiesta di annullamento del tesseramento è giunta alla FIPAV a distanza di pochi giorni dal tesseramento on-line consentendo quindi di non arrecare danno alle attività federali

./.

*P.Q.M.*

Applica:

a- al tesserato Guido Rossi la sanzione della sospensione da ogni attività federale per gg.45

b- alla società Volare Pallavolo GE la sanzione della multa di euro 150,00 (centocinquanta). Il Presidente

Avv. Costanza Acciai



Roma, 5 febbraio 2010